

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1. Definizioni

Ai fini del presente Piano Stralcio Agricoltura, si intende per:

- a. accumuli: i depositi temporanei di letami e ammendanti di cui al d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 idonei all'impiego, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 11 del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;
- b. allevamento: unità epidemiologica che ospita animali di interesse zootecnico ed è contraddistinta da un proprio Codice azienda zootecnica
- c. attività e impianti esistenti: gli allevamenti, le aziende agricole, zootecniche o agroalimentari, e gli impianti, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Piano Stralcio e in regola con le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, e le nuove aziende che derivano da una mera variazione di titolarità o natura giuridica di un'azienda preesistente, ovvero dalla cessione di un ramo produttivo della stessa, senza modifiche della capacità zootecnica o delle strutture;
- d. azoto zootecnico escreto: azoto escreto dagli animali come calcolato ai sensi dell'allegato I del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 al lordo delle perdite stimate in atmosfera;
- e. azoto zootecnico al campo: azoto escreto dagli animali come calcolato ai sensi dell'allegato I del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 al netto delle perdite stimate in atmosfera;
- f. consistenza dell'allevamento: il numero di capi di bestiame mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare, così come specificato all'Allegato I del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;
- g. effluenti zootecnici: le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera e/o reflui provenienti da attività di piscicoltura d'acqua dolce;
- h. effluenti zootecnici palabili o non palabili: gli effluenti zootecnici in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
- i. fertirrigazione: l'applicazione al terreno effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o della frazione liquida del digestato;
- j. letami: gli effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; – le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3 del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;
 - i letami, i liquami e i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
- k. liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; – le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

– le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3 del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;

– i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

– le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, purché non contenenti le sostanze di cui alla Tab. 1/A del D. Lgs. 172/2015, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami, esse sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;

l. stoccaggio: il deposito temporaneo degli effluenti zootecnici, delle acque reflue o del digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui al Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;

m. trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, l'acidificazione e la digestione anaerobica atta a modificare le caratteristiche degli effluenti zootecnici o delle acque reflue di cui al Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;

n. utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti zootecnici, acque reflue e digestato provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari individuate dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute, ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;

o. digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 20 ter del Regolamento regione 29 ottobre 2007, n. 10/R, da soli e o in miscela tra loro;

p. biogas: combustibile prodotto a partire da fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche non costituite da rifiuti, come da definizione del d.lgs. 152/2006 parte quinta, allegato X sezione 6;

q. biometano: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale. Il biometano è prodotto dalla raffinazione del biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica metanogenica;

r. impianto di produzione di biogas e/o biometano: impianto che, tramite fermentazione anaerobica di sottoprodotti agricoli ed effluenti zootecnici di allevamento e la sua successiva liquefazione, produce biogas e/o biometano. Sono comprese in tale impianto tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso;

s. incorporazione nel terreno: lavorazione del terreno che permette l'interramento degli effluenti zootecnici e del digestato in modo che non siano in diretto contatto con l'atmosfera;

t. autorizzazione in Via Generale (AVG): il provvedimento di cui all'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006;

u. autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il provvedimento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

v. autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): il provvedimento di cui al Titolo III-bis della Parte II del d.lgs. 152/2006;

w. ampliamento di allevamento esistente: ampliamento della capacità zootecnica che comporti la necessità di adeguamenti delle strutture.

2. Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Piano Stralcio Agricoltura si applicano:

- alle attività di allevamento di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali, che producono annualmente valori di azoto zootecnico escreto maggiori di 1.000 kg/a;
- alle attività di allevamento di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del d.lgs. 152/2006;
- agli impianti di produzione di biogas e/o biometano, che producono digestato destinato all'utilizzo agronomico nel rispetto del Regolamento regionale 10/R/2007 e s.m.i..

Per le attività diverse da quelle sopra descritte, restano vigenti le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006, soggetti alle disposizioni del presente Piano Stralcio, le prescrizioni, definite nel seguito, costituiscono riferimento cogente ai sensi dell'art. 271, comma 3, del d.lgs. 152/2006 secondo le tempistiche definite al successivo punto 3. Tali prescrizioni costituiscono inoltre, requisito minimo nel caso di impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. 155/2010 e dell'art. 271, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

3. Disposizioni per le attività e gli impianti esistenti alladata di approvazione del Piano Stralcio Agricoltura

Le attività e gli impianti esistenti, già in esercizio alla data di approvazione del presente Piano Stralcio e in regola con le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, sono soggette alle seguenti disposizioni, differenziate nel tempo:

- applicazione obbligatoria delle pratiche e delle tecniche [che permettono di raggiungere la riduzione emissiva minima attesa](#) di cui alle tabelle 1.a e 1.b, nella prima fase di attuazione del Piano Stralcio Agricoltura, decorsi sei mesi dall'approvazione dello stesso;
- applicazione obbligatoria delle pratiche e delle tecniche [che permettono di raggiungere la riduzione emissiva minima attesa](#) di cui alle tabelle 2.a e 2.b, nella seconda fase di attuazione del Piano Stralcio Agricoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2026, [e comunque dal termine delle operazioni di adeguamento necessarie, purché le medesime operazioni siano iniziate prima del 1° gennaio 2026, con comunicazione semplice presentata dall'azienda, e siano operative al 31 dicembre 2026. Sono fatti salvi gli interventi oggetto di sostegno del FEASR, per i quali l'avvio dei lavori è rappresentato dalla presentazione dell'istanza di sostegno, mentre il termine di conclusione è quello previsto dal bando per la fine lavori. Le modalità e i tempi di attuazione sono indicati dalla Direzione agricoltura previo accordo con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.](#)

A tal fine, le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 sono predisposte dalla Regione in coerenza con quanto indicato nel presente Piano Stralcio, al fine di consentire la riadesione delle attività soggette nei termini indicati.

Entro 120 giorni dall'approvazione del presente Piano Stralcio, i gestori di attività autorizzate alle emissioni in atmosfera sulla base delle ulteriori procedure autorizzative disciplinate dal d.lgs. 152/2006, che necessitano di adeguare la propria attività ai fini del rispetto delle misure del presente Piano, trasmettono all'Autorità competente una comunicazione delle modifiche da effettuarsi all'attività, ai fini dell'adeguamento della medesima alle pratiche ed alle tecniche di cui alle tabelle 1.b e 2.b. Sulla base di tale comunicazione, l'Autorità competente provvede all'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

In assenza della suddetta comunicazione, l'Autorità competente, previa verifica della compatibilità delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione vigente con il raggiungimento degli obiettivi di

riduzione emissiva e dei livelli di tutela della qualità dell'aria previsti dal presente Piano, procede, qualora necessario, all'avvio del procedimento di rinnovo o riesame del provvedimento autorizzativo. Qualora le specifiche prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi vigenti per ogni singolo allevamento o impianto, garantiscano riduzioni emissive equivalenti o maggiori, rispetto a quanto indicato nelle medesime tabelle 1.b e 2.b., il presente Piano si intende attuato.

Qualora vi sia evidente impossibilità di adeguare una delle fasi dell'allevamento alle disposizioni del Piano, il gestore dell'attività può ricorrere ad una relazione tecnica ~~a firma di un tecnico abilitato~~ che attesti gli impedimenti tecnici all'adeguamento della fase ed il raggiungimento della corrispondente riduzione delle emissioni, applicando le migliori tecniche disponibili alle altre fasi dell'allevamento. Il totale delle riduzioni emissive deve essere garantito in particolare nei periodi dell'anno maggiormente critici per la qualità dell'aria (autunno-inverno). Un mancato intervento sullo stoccaggio potrà essere compensato solo con un intervento sulla fase di stabulazione. Le valutazioni dovranno essere eseguite attraverso l'utilizzo di sistemi di calcolo in grado di effettuare il bilancio emissivo aziendale, quali ad esempio il Bat-tool, e andranno allegate alla relazione tecnica. Al fine di garantire il raggiungimento della corrispondente riduzione delle emissioni nel caso di evidente impossibilità di adeguamento dell'attività alle disposizioni del presente Piano stralcio, possono essere considerate anche tecniche che derivano dall'applicazione di innovazioni tecnologiche e/o gestionali per la riduzione delle emissioni dagli allevamenti. L'utilizzo di tali tecniche alternative deve garantire, eventualmente in combinazione con le tecniche e le pratiche riportate nelle tabelle 12 e 13 del paragrafo 6.2 del presente Piano Stralcio, una percentuale di riduzione di emissioni almeno pari a quella della tecnica che viene sostituita, attestata nella sopra citata relazione tecnica sulla base di studi scientifici effettuati da università ed enti di ricerca, e consentire il controllo e monitoraggio di cui ai successivi punti 6 e 7.

Nel caso in cui l'allevamento abbia realizzato interventi di copertura sulle strutture di stoccaggio (ad esclusione degli interventi che prevedono utilizzo di crosta naturale o paglia) nei 5 anni precedenti all'adozione del presente piano, l'obbligo di adeguamento alle previsioni del Piano sarà vigente decorsi ~~5-7~~ anni a partire dalla data di fine lavori o di posa in opera della copertura stessa, o, qualora l'intervento sia stato oggetto del sostegno del FEASR, a partire dalla data di liquidazione del contributo.

Nel dettaglio, le pratiche e tecniche di obbligatoria applicazione sono individuate con le seguenti modalità:

- per gli allevamenti non soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi del d.lgs. 152/2006, si attuano le disposizioni delle tabelle 1.a e 2.a, sulla base dell'azoto zootecnico escreto, così come calcolato nella sez. Allevamenti del Fascicolo aziendale depositato presso l'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole del Piemonte (AA);
- per gli allevamenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi del d.lgs. 152/2006, si attuano le disposizioni delle tabelle 1.b e 2.b, sulla base del titolo autorizzativo cui sono soggetti (AVG, AUA o AIA);
- per gli impianti che producono biogas e/o biometano non soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi del d.lgs. 152/2006, si attuano le disposizioni delle tabelle 1.a e 2.a, sulla base dell'azoto al campo (zootecnico e vegetale), così come riportato nella Comunicazione di utilizzo agronomico validata e trasmessa all'autorità competente;
- per gli impianti che producono biogas e/o biometano soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi del d.lgs. 152/2006, si attuano le disposizioni delle tabelle 1.b e 2.b sulla base del titolo autorizzativo cui sono soggetti (AVG, AUA o AIA).

Le attività che, successivamente all'entrata in vigore del Piano, cambiano la classe dimensionale di riferimento, senza ricadere nella definizione di ampliamento di cui alla lettera w) dell'art. 1, applicano da subito le pratiche e le tecniche definite dalla nuova classe di appartenenza.

Le pratiche e le tecniche riportate nelle tabelle successive garantiscono la minima riduzione emissiva attesa. Sono comunque ammesse le tecniche e le pratiche riportate nelle tabelle 12 e 13 del

paragrafo 6.2 del presente Piano Stralcio, che garantiscono riduzioni emissive maggiori, nonché eventuali ulteriori tecniche e pratiche innovative che garantiscono, sulla base di studi scientifici effettuati da università ed enti di ricerca, almeno la medesima riduzione emissiva attesa.

Tabella 1.a. Pratiche e tecniche obbligatorie nella prima fase di attuazione del Piano Stralcio Agricoltura, suddivise per classe dimensionale dell'allevamento e tipologia di refluo, e relativa riduzione emissiva attesa rispetto alla tecnica Reference individuata nelle Tabelle 10 e 11

	Tipologia di refluo	Classe di azoto escreto [kg/a]	Pratiche e tecniche	Riduzione emissiva attesa
Fase di stoccaggio	Palabile	≥ 3.000	Ridurre il rapporto superficie/volume del cumulo	10%
	Non palabile	≥ 3.000	Copertura con crosta naturale o paglia	40%
Fase di spandimento	Palabile	$3.000 \div 19.999$	Incorporazione entro 12 ore	45%
		≥ 20.000	Incorporazione entro 4 ore	60%
	Non palabile	≥ 3.000	Incorporazione entro 4 ore	65%

Tabella 1.b. Pratiche e tecniche obbligatorie nella prima fase di attuazione del Piano Stralcio Agricoltura, suddivise per titolo autorizzativo cui è soggetta l'attività e tipologia di refluo, e relativa riduzione emissiva attesa rispetto alla tecnica Reference individuata nelle Tabelle 10 e 11

	Tipologia di refluo	Titolo autorizzativo	Pratiche e tecniche	Riduzione emissiva attesa
Fase di stoccaggio	Palabile	AVG, AIA o AUA	Ridurre il rapporto superficie/volume del cumulo	10%
	Non palabile	AVG, AIA o AUA	Copertura con crosta naturale o paglia	40%
Fase di spandimento	Palabile	AVG	Incorporazione entro 12 ore	45%
		AIA o AUA	Incorporazione entro 4 ore	60%
	Non palabile	AVG, AIA o AUA	Incorporazione entro 4 ore	65%

Tabella 2.a. Pratiche e tecniche obbligatorie nella seconda fase di attuazione del Piano Stralcio Agricoltura, da mettere in atto entro il 1° gennaio 2026, suddivise per classe dimensionale dell'allevamento e tipologia di refluo o digestato, e relativa riduzione emissiva attesa rispetto alla tecnica Reference individuata nelle Tabelle 10 ed 11

	Tipologia di refluo	Classe di azoto escreto (kg/a)	Pratiche e tecniche	Riduzione emissiva attesa
Fase di stoccaggio	Palabile	3.000-5.999	Ridurre il rapporto superficie/volume	10%
		≥ 6.000	Coprire il cumulo in concimaia stoccare il cumulo al coperto	40%
	Non palabile	3.000-5.999	Copertura con materiali leggeri alla rinfusa Copertura con piastrelle geometriche galleggianti Copertura con sfere plastiche galleggianti	50%
		6.000-19.999	Copertura con teli flottanti	60%
		≥ 20.000	Copertura rigida/flessibile (a tenda)	90%

	Tipologia di refluo	Classe di azoto escreto [kg/a]	Pratiche e tecniche	Riduzione emissiva attesa
Fase di spandimento	Palabile	1.001 ÷ 2.999	Incorporazione entro 12 ore	45%
		≥ 3.000	Incorporazione entro 4 ore Incorporazione immediata (coltivazione senza inversione)	60%
	Non palabile	1.001 ÷ 2.999	Incorporazione entro 12 ore Distribuzione in bande a raso + incorporazione entro 24h	45%
		≥ 3.000	Iniezione superficiale (solchi aperti) Incorporazione immediata (coltivazione senza inversione) Distribuzione in bande a raso + incorporazione entro 4h	70%

Tabella 2.b. Pratiche e tecniche obbligatorie nella seconda fase di attuazione del Piano Stralcio Agricoltura, da mettere in atto entro il 1° gennaio 2026, suddivise per titolo autorizzativo cui è soggetta l'attività e tipologia di refluo o digestato, e relativa riduzione emissiva attesa rispetto alla tecnica Reference individuata nelle Tabelle 10 ed 11

	Tipologia di refluo	Classe di azoto escreto (kg/a)	Pratiche e tecniche	Riduzione emissiva attesa
Fase di stoccaggio	Palabile	AVG, AIA o AUA	Coprire il cumulo in concimaia stoccare il cumulo al coperto	40%
	Non palabile	AVG	Copertura con teli flottanti	60%
		AIA o AUA	Copertura rigida/flessibile (a tenda)	90%

Fase di spandimento	Palabile	AVG, AIA o AUA	Incorporazione entro 4 ore Incorporazione immediata (coltivazione senza inversione)	60%
	Non palabile	AVG, AIA o AUA	Iniezione superficiale (solchi aperti) Incorporazione immediata (coltivazione senza inversione) Distribuzione in bande a raso + incorporazione entro 4h	70%

Per le distribuzioni che avvengono su terreni con coltura in atto, non è obbligatorio l'interramento, ma è comunque richiesta l'adozione di tecniche di spandimento a ridotta emissione ammoniacale e a bassa pressione (< 2 atm), quali ad esempio le tecniche di spandimento a bande o mediante fertirrigazione. Per le distribuzioni che avvengono su terreni con coltura in atto è, in ogni caso, vietato l'utilizzo del "piatto deviatore".

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione emissiva di cui al presente Piano Stralcio, le classi dimensionali e le pratiche e tecniche di cui alle tabelle 1.a, 1.b, 2.a e 2.b potranno essere oggetto di modifiche e integrazioni, con provvedimento della Giunta regionale, in funzione dell'evoluzione tecnologica ed impiantistica, delle conoscenze scientifiche sul tema, nonché a seguito del monitoraggio degli obiettivi di riduzione emissiva definiti nel presente Piano Stralcio e nel PRQA.

4. Disposizioni per gli allevamenti di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali che entrano in esercizio o sono oggetto di ampliamento dopo la data di approvazione del presente Piano Stralcio

Gli allevamenti di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali che entrano in esercizio o sono oggetto di ampliamento dopo la data di entrata in vigore del presente Piano Stralcio, sono soggetti ai seguenti vincoli, di obbligatoria adozione:

- divieto di realizzare ex-novo e di utilizzare per lo stoccaggio dei reflui non palabili i contenitori in terra (c.d. lagoni);
- divieto di utilizzare il sistema di distribuzione in campo con piatto deviatore;
- per le specie che le prevedono e per le sole strutture coinvolte dall'ampliamento, adozione di tipologie di stabulazione ricomprese tra le migliori tecniche disponibili (MTD), ovvero le tecniche riportate in tabella 9 con riduzione emissiva maggiore o uguale al 10%;
- rispetto delle disposizioni [di riduzione emissiva minima attesa](#) previste nelle tabelle 2.a e 2.b.

[Sono comunque ammesse, quali modalità alternative o integrative alle pratiche e tecniche indicate nelle tabelle 2a e 2b, eventuali ulteriori pratiche e tecniche innovative che garantiscano, anche in modalità integrata tra loro, sulla base di studi scientifici effettuati da Università ed Enti di ricerca, almeno la medesima riduzione emissiva attesa.](#)

Le attività di allevamento, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano Stralcio, ma non in regola con le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, sono soggette ai vincoli di obbligatoria adozione di cui al presente punto 4.

5. Disposizioni per gli impianti di produzione di biogas e/o biometano che producono digestato, destinato all'utilizzo agronomico, che entrano in esercizio o sono oggetto di ampliamento dopo la data di entrata in vigore del presente Piano

Gli impianti di produzione di biogas e/o biometano che producono digestato, destinato all'utilizzo agronomico, che entrano in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente Piano Stralcio, sono soggetti ai seguenti vincoli di obbligatoria adozione:

- divieto di realizzare ex-novo e di utilizzare per lo stoccaggio dei reflui non palabili i contenitori in terra (c.d. lagoni);
- obbligo di recupero del biogas dalle vasche di stoccaggio del digestato quando tecnicamente possibile (la possibilità o meno del recupero deve essere motivata nel progetto dell'impianto);
- divieto di utilizzare il sistema di distribuzione in campo con piatto deviatore;
- obbligo del rispetto delle disposizioni previste nelle tabelle 2.a per la classe dimensionale maggiore (≥ 20.000 kg/anno).

Gli impianti di produzione di biogas e/o biometano, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano Stralcio ma non in regola con le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, sono soggetti ai vincoli di obbligatoria adozione di cui al presente punto 5.

6. Controlli

Il controllo sul rispetto delle prescrizioni previste dal presente Piano è svolto dalle Province, dalla Città Metropolitana di Torino e da ARPA Piemonte nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Per verificare l'applicazione delle disposizioni da parte delle attività soggette al presente Piano, fatti salvi i controlli effettuati in modalità cartolare, vengono annualmente svolti controlli a campione in azienda sul 4% dei soggetti di cui al precedente punto 2, per la verifica delle modalità di stoccaggio aziendale dei reflui e dei digestati, e sull'1% delle distribuzioni in campo, per la verifica delle modalità di spandimento.

~~Per permettere lo svolgimento dei controlli, le attività soggette comunicano preventivamente lo svolgimento delle distribuzioni in campo attraverso idonei sistemi di comunicazione delle informazioni messi a disposizione da parte di Regione Piemonte.~~ Per permettere lo svolgimento dei controlli relativi alle modalità di spandimento, le aziende effettuano la registrazione già prevista ai sensi dell'Allegato III del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 'Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61') e mantengono aggiornati i dati aziendali relativi a terreni e macchine depositati nel fascicolo dell'Anagrafe agricola.

La Direzione Agricoltura e Cibo, anche ai fini del coordinamento sul territorio regionale delle attività di controllo previste dalla normativa vigente, definisce le linee guida per l'esecuzione tecnica dei controlli, individuando eventuali criteri di rischio per la selezione del campione di controllo, ~~e coordina la messa a disposizione di idonei sistemi di comunicazione delle informazioni.~~